

# COMUNE DI FLORIDIA

*Provincia di Siracusa*



## REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI FLORIDIA

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON VERBALE N.4 DEL 09/02/2010**

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto del presente Regolamento**

**Art. 2 - Finalità dell'impianto**

**Art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione**

**Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati**

**Art. 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto**

**Art. 6 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo**

**Art. 7 - Accesso ai dati**

**Art. 8 - Informativa**

**Art. 9 - Entrata in vigore**

**Art. 10 - Modifiche regolamentari**

## **Art. 1 - Oggetto del presente regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali rilevati per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Floridia determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e degli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del “decalogo” del 29.11.2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i.

## **Art. 2 - Finalità dell'impianto**

1 - Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Floridia – Ufficio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2 - L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alle seguenti finalità:

- Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- Rilevazione di dati anonimi per l'analisi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- Tutela del patrimonio comunale;
- Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- Rilevazione di infrazioni al codice della strada.

3 - La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il settore della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia, in particolare nell'ambito del controllo del territorio nelle vie comunali più a rischio.

4 - Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Floridia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “**interessato** ” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione

### **Art. 3 - Caratteristiche tecniche dell’impianto e dislocazione**

1 - Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Floridia.

2 - Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3 - L’accesso alle apparecchiature di controllo è consentito solo al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, e degli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

4 - Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.

#### **Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati**

1 - Il Comune di Floridia e' il titolare del trattamento dei dati personali nel campo di applicazione del presente Regolamento nella persona del sindaco pro tempore.

2 - Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso la sede municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni, previa autorizzazione del Sindaco. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi degli accessi alle apparecchiature di controllo e degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

3 - Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 8 del Decreto citato ss.mm.ii.

#### **Art. 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto**

1 - Il Responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle apparecchiature ed ai locali per la conservazione dei supporti magnetici.

2 - Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

3 - La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

4 - Nel caso in cui il responsabile non provvede alla nomina di cui ai commi 1 e 2 si ritiene incaricato lui stesso.

5 - Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di illeciti rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Floridia, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria.

Nel caso in cui gli organi di Polizia o Autorità Giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Art. 6 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo**

1 - I dati personali, oggetto del trattamento, sono custoditi e controllati presso il Comune di Floridia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.lvo 196/03 e ss.mm.ii.

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e ss.mm.ii.

2 - Ai locali dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere solo il Sindaco o suo delegato, e solo esclusivamente il personale in servizio della polizia locale il responsabile del servizio ovvero i soggetti autorizzati dal Responsabile ai sensi del precedente art.5, 1<sup>a</sup> comma, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento dei dati.

3 - e apparecchiature di controllo sono sistematicamente chiuse a chiave ed ubicate in modo da non essere accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

4 - L'utilizzo di videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

5 - In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6 - Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione.

Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento accaduto o realmente imminente o nel caso in cui ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso-

Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati.

Le aree in cui sono e/o dovranno essere installate le telecamere sono identificate evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto del trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.Lvo 196/3 e ss.mm.ii e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2 del presente Regolamento.

7 - L' utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo dei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

8 - Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

9 - Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

10 - Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una “doppia chiave” fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

11 - I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Art. 7 - Accesso ai dati**

1 - Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell’art. 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 2, e nei limiti stabiliti dall’art. 22 comma 3 e comma 9 e loro ss.mm.ii.

2 - Il diritto di accesso ai dati è garantito all’interessato ai sensi dell’art. 7 e segg. del D.Lvo 196/03 e ss.mm.ii.

3 - I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

#### **Art. 8 – Informativa**

1- La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, attraverso i seguenti mezzi:

a) - affissione del presente Regolamento all’albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni successivi all’esecutività del Regolamento stesso;

b) - cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell’area ed alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

2 - L’uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, che sono assoggettate dalla legge sulla privacy .

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

#### **Art. 10 - Modifiche regolamentari**

Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.